

Allegato 2 DUVRI PARMA

***STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA
DELLE CONSERVE ALIMENTARI-SSICA
FONDAZIONE DI RICERCA
Viale Tanara n. 31a Parma***

D.LGS 81/08 - ART. 26

***APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE
POMERIDIANA, PULIZIA E SANIFICAZIONE DI
LABORATORIO, ASSISTENZA ALLA
PREPARAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI
CAMPIONI E ALLE PROVE DI LABORATORIO***

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

INDICE

1.0	PREMESSA	3
2.0	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.0	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
4.0	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO	4
5.0	CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'Art. 26 DEL D.Lgs. 81/2008	5
5.1	Informativa sui rischi specifici e misure di emergenza della Società Committente	6
5.1.1	<i>Cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione</i>	6
5.1.2	<i>Coordinamento delle fasi lavorative</i>	6
5.1.3	<i>Sospensione dei lavori</i>	7
5.1.4	<i>Tessera di riconoscimento</i>	7
6.0	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA	7
7.0	VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	9
7.1	Tabella riassuntiva dei rischi interferenti	10
7.2	Rischio incendio	10
7.3	Rischio elettrico	11
7.4	Rischio scivolamento	12
7.5	Rischio urto, impatto, abrasione.	12
7.6	Rischio taglio	12
7.7	Inalazione polveri	13
7.8	Microclima	13
7.9	Rumore	13
7.10	Rischio chimico	13
7.11	Rischio biologico	14
7.12	Radiazioni	14
8.0	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	15
9.0	CONCLUSIONI	15

1.0 PREMESSA

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, in tutti i contratti di appalto, d'opera e di somministrazione la Stazione Appaltante o la Centrale di Committenza (di seguito denominata Società Committente) deve:

- indicare **a pena di nullità** ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i **costi relativi alla sicurezza del lavoro** con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
- allegare al bando di gara o al contratto il **DUVRI documento unico di valutazione dei rischi interferenti** indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- Tale documento non deve riportare i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

AI fini di una corretta stesura del DUVRI è necessario uno scambio di informazioni tra il committente e la Pazienda esecutrice al fine dell'individuazione dei rischi interferenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il DUVRI deve essere aggiornato a seguito di cambiamenti lavorativi anche in corso d'opera.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica ai luoghi del sito **SSICA in PARMA VIALE TANARA N. 31/A** per conto della quale vengono svolti i lavori oggetto dell'appalto.

Il presente documento non prende in considerazione le lavorazioni eseguite al di fuori delle aree di pertinenza della Società.

I rischi interferenti devono intendersi quelli derivanti dalla sovrapposizione ed interferenza delle attività della Pazienda esecutrice con la situazione ambientale e con le attività normalmente svolte all'interno dal personale SSICA.

Restano esclusi dal presente documento i rischi specifici propri dell'attività della impresa esecutrice, per i quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e responsabilità previsti in materia a carico di ciascun datore di lavoro al cui rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunque il diritto di verificarne e controllarne in qualsiasi momento l'applicazione.

3.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sicurezza

D. Lgs. 81/08 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) così come modificato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106.

4.0 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

SSICA, in sintesi, incarica la Società **Aggiudicataria**, in persona del suo legale rappresentante, del: “servizio di pulizia e sanificazione ambientale pomeridiani, della pulizia e sanificazione dei laboratori, assistenza alla preparazione e movimentazione di campioni di laboratorio”. Per tutti i dettagli si fa riferimento al bando di gara pubblicato.

Il contratto ha durata quadriennale, ed è rinnovabile.

Nel dettaglio è prevista la presenza di personale durante l'orario di lavoro per quanto riguarda le pulizie ordinarie, la pulizia della vetreria, il riordino e la pulizia dei banchi di laboratorio.

Fasi Interferenti ipotizzabili

Per quanto riguarda le pulizie ordinarie non sono previste interferenze con le attività svolte dal personale SSICA, dal momento che avvengono in tempi diversi, e per quanto riguarda gli ambienti va solo sottolineata la necessità di effettuare lavori in prossimità di finestre, con presenza di vetri e che richiedono l'uso di idonee scale per lavori da effettuarsi ad altezze superiori a quelle del piano di calpestio e la possibilità di operare su superfici scivolose.

La pulizia della vetreria prevede invece il rischio legato a oggetti in vetro che possono provocare tagli, proiezione di schegge o presentare residui di contaminante.

Anche in questa fase è presente il rischio di superfici di calpestio scivolose.

Genericamente l'accesso al luogo di lavoro può presentare interferenze con i mezzi aziendali o degli altri operatori circolanti all'interno dell'attività.

La gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti pericolosi e non, essendoci rischi legati alla specifica attività, dovranno essere svolte secondo quanto previsto dalle procedure del committente e dell'appaltante.

Per tutte le restanti attività proposte nel bando di gara specifiche e puntuali, si dovranno adottare tutte le misure atte alla sicurezza degli operatori del committente e degli incaricati dell'appaltatore.

5.0 CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'Art. 26 DEL D.Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

A tal fine la Committente:

- ha acquisito le seguenti informazioni al fine di individuare i rischi dell'appaltatore nello svolgimento dell'appalto e verificare il rispetto della normativa di sicurezza da parte della stessa:
 - o le specifiche attività e le singole lavorazioni svolte presso la committente
 - o le macchine, le attrezzature, le opere provvisorie utilizzate;
 - o le sostanze pericolose utilizzate;
 - o l'esito del rapporto di analisi di esposizione dei lavoratori ad agenti fisici, chimici e biologici (rumore, vibrazioni, ecc.);
 - o le misure di prevenzione e protezione adottate;
 - o l'elenco dei DPI utilizzati
 - o l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto
 - o l'anagrafica dell'azienda con indicazione dei nominativi e recapiti di :
 - datore di lavoro, dirigente o preposto;
 - responsabile/referente dei lavori;
 - RSPP;
 - RLS;
 - medico competente ove previsto;
 - addetti alla gestione emergenza (primo soccorso e antincendio).

Vista inoltre la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi e per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall'INAIL, il committente, in sede di assegnazione, acquisisce i documenti necessari e opportuni ai sensi di legge.

5.1 Informativa sui rischi specifici e misure di emergenza della Società Committente

Si rimanda a quanto indicato nel piano di emergenza della Committente, per quanto concerne le attività svolte durante l'orario di lavoro della Committente stessa, mentre per gli interventi che effettuerà la società Appaltatrice in assenza di personale della Committente sarà suo compito, durante l'esecuzione di tali lavori, mettere a disposizione personale formato per la gestione delle emergenze (pronto soccorso e antincendio).

5.1.1 Cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione

I datori di lavoro (committente, appaltatore) hanno l'obbligo di:

a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, per mezzo di reciproca circolazione informativa anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

5.1.2 Coordinamento delle fasi lavorative

Le azioni di cooperazione e coordinamento si espliciteranno attraverso l'eventuale organizzazione di specifici incontri e riunioni all'inizio e in corso d'opera al fine di:

- scambiarsi informazioni e, se del caso documentazione a supporto, al fine di essere reciprocamente edotti circa lo stato di applicazione di procedure di sicurezza, istruzioni di lavoro e/o altre misure di prevenzione e protezione definite nel DUVRI;
- prendere atto di modifiche e/o variazioni intervenute nel tempo e tali da rendere necessario e opportuno adeguare e/o modificare in parte o totalmente misure e procedure di sicurezza a suo tempo definite;
- evidenziare eventuali situazioni di pericolo o di rischio e/o proporre la integrazione e implementazione delle misure definite e applicate.

L'azienda appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante, l'eventuale esigenza di utilizzo di altre imprese o lavoratori autonomi.

5.1.3 Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Delegato alla Sicurezza, o un suo Preposto, potrà ordinare la sospensione dei servizi, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La sospensione potrà essere effettuata anche per sopraggiunte nuove interferenze, non stimate in precedenza.

5.1.4 Tessera di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

6.0 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Il procedimento di identificazione e valutazione dei rischi interferenti e di definizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie si articola secondo le seguenti fasi elementari:

Pianificazione delle attività e identificazione delle fasi concomitanti

Assenti nella specifica circostanza.

Matrice dei rischi di interferenza a monte dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione

Una volta determinate le attività lavorative interferenti e i periodi in cui le interferenze si verificano, è necessario passare all'individuazione e alla valutazione dei rischi di interferenza.

Per tale valutazione viene utilizzato uno strumento operativo di semplice compilazione e lettura, la "**Matrice dei rischi interferenti**", nella quale vengono riportate le attività oggetto di interferenza e i rischi interferenti ad esse legati, desunti a seguito dell'analisi delle singole attività interferenti e comunque appartenenti a una lista predefinita di potenziali fattori di rischio interferenti che, a titolo indicativo e non limitativo, sono riportati nella tabella seguente.

La valutazione dei rischi specifici legati alle interferenze porta a valutare l'entità del rischio in termini di probabilità di accadimento (P) e gravità del danno causabile (D) e condizionata dall'avvenuta formazione (F) e/o informazione (I), secondo la formula:

$$R = \frac{P \times D}{F \times I}$$

		PROBABILITA'			
		1	2	3	4
DANNI	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16





Scala dei Danni

1. danno lieve senza interruzione del turno di lavoro
2. danno di modesta entità con esiti solo temporanei
3. danno significativo con esiti permanenti, ma con invalidità solo temporanea
4. danno grave con esiti e invalidazione permanenti

Scala delle Probabilità

1. remota, poco probabile
2. bassa
3. media
4. superiore alla media, alta

Scala dei Rischi

	Bassa entità (da 1 a 2)
	Media entità (da 3 a 4)
	Elevata entità (da 6 a 8)
	Elevatissima entità (da 9 a 16)

Considerando P e D variabile da 1 a 4, e ponendo $I \times F = 1$, R potrà assumere i valori compresi tra 1 e 16 identificando, di conseguenza, quattro macro-settori, come di seguito definiti:

- R=1 rischio basso (valore da 1 a 2) - rischio in grado di causare infortunio di lieve entità, con inabilità temporanea di pochi giorni; è da ritenersi tale un rischio che ha bassa probabilità di accadimento, in quanto le misure di prevenzione esistenti sono giudicate idonee a garantire un livello sufficiente di sicurezza per il lavoratore esposto ovvero perché l'entità del danno causabile in caso di incidente è bassa;
- R=2 rischio medio (valore da 3 a 4) - rischio in grado di causare infortunio di media entità, con inabilità temporanea di diverse settimane; è da ritenersi tale un rischio che ha una certa probabilità di accadimento, in quanto è stata rilevata una carenza nelle misure di prevenzione,

ovvero l'entità del danno causabile in caso di incidente è giudicato serio a causa della carenza delle misure di protezione;

- R= 3 rischio elevato (valore da 6 a 8) - rischio in grado di causare infortunio di elevata entità con inabilità permanente; è da ritenersi tale un rischio che ha elevata probabilità di accadimento in quanto vi è una evidente carenza di misure preventive ovvero perché l'entità del danno causabile è comunque elevato in quanto vi è una carenza di misure protettive;
- R= 4 rischio elevatissimo (valore da 9 a 16) - rischio in grado di causare la morte del lavoratore.

In linea generale e in via non limitativa, possono essere considerati interferenti i seguenti rischi:

- esistenti sul luogo di lavoro del Committente nei quali si trova ad operare uno o più appaltatori, a prescindere dai rischi specifici propri derivanti dall'attività affidata all'appaltatore
- derivanti da sovrapposizioni parziali o totali di attività svolte negli stessi luoghi di lavoro del committente, da lavoratori di appaltatori diversi
- immessi nei luoghi di lavoro dal Committente, dalle attività curate da uno o più appaltatori
- generati in forma di procedimenti o lavorazioni particolari richieste dal Committente ad uno o più appaltatori, comportanti rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri derivanti dalle lavorazioni o di attività appaltate.

7.0 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Coordinamento delle Fasi Lavorative

Si stabilisce che:

- ✓ eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto a entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.
- ✓ il responsabile di sede e l'incaricato della l'azienda appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

L'azienda appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto e al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

È fatto obbligo dell'appaltatore fornire e far utilizzare ai propri addetti le scarpe antinfortunistiche per le singole attività previste dal bando di gara e gli altri DPI (guanti, ecc) in base ai rischi presenti, indicati e specifici.

7.1 Tabella riassuntiva dei rischi interferenti

RISCHI INTERFERENTI VALUTATI	PRESENTE	NON PRESENTE	ESITO VALUTAZIONE
Incendio	X		BASSO
Elettrico	X		BASSO
Scivolamento	X		BASSO
Urto, impatto, abrasione,	X		BASSO
Taglio	X		MEDIO
Caduta materiale a livello	X		BASSO
Caduta materiale dall'alto	X		BASSO
Inalazione polveri, fibre, allergeni	X		BASSO
Microclima	X		BASSO
Rumore	X		BASSO
Chimico	X		BASSO
Biologico	X		BASSO
Radiazioni	X		BASSO

7.2 Rischio incendio

Tale rischio è collegato alla normale presenza di modeste quantità di materiali combustibili ed infiammabili in presenza di possibili inneschi quali sorgenti di calore o impianti elettrici.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Deposito ed utilizzo di materiali combustibili

Collocare le varie sostanze nei luoghi deputati alla loro conservazione, allontanare i rifiuti e i residui.

Impianti ed attrezzature elettriche

I lavoratori devono rispettare le istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. non intervenire su impianti elettrici o sorgenti di calore.

Presenza di fumatori

È fatto divieto di fumare all'interno di tutti i locali, è consentito fumare all'esterno in corrispondenza delle aree attrezzate con posacenere.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere effettuata riunione di informazione e formazione dei lavoratori impiegati nell'appalto con i seguenti contenuti:

- a) rischi di incendio presenti negli ambienti e legati ai lavori oggetto dell'appalto;
- b) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
- c) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
 - azioni da attuare in caso di incendio;
 - azionamento dell'allarme;

di nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso.

- e) il piano di emergenza adottato.

Per quanto riguarda le operazioni di pulizia svolte al di fuori del normale orario di lavoro SSICA sarà necessario che fra il personale della l'azienda esecutrice siano presenti elementi formati in materia di prevenzione incendi e primo soccorso, al fine di garantire comunque le relative coperture.

7.3 Rischio elettrico

Il rischio è legato al contatto accidentale con parti in tensione dell'impianto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

L'impresa deve utilizzare apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

Giornalmente dovranno essere controllati gli attrezzi e gli utensili prima dell'uso e segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi.

È ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente utilizzare prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 60309.

Non sovraccaricare le prese multiple. Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.

La l'azienda, prima di collegare all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, dovrà accertarsi della disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento.

È vietato l'uso di generatori di calore (fornelli, stufe elettriche, radiatori termici portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori) se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

7.4 Rischio scivolamento

Il rischio è legato alla possibile presenza di sversamenti di sostanze liquide di vario genere.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Verificare prima dell'inizio lavori la presenza di aree che possono risultare scivolose.
Utilizzare scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo.

7.5 Rischio urto, impatto, abrasione.

Il rischio è legato a operazioni manuali che generino interferenza con le strutture e/o le attrezzature del sito.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Utilizzare DPI specifici (scarpe antinfortunistiche, occhiali, guanti)

7.6 Rischio taglio

Il rischio è legato alla manipolazione della vetreria in genere o di oggetti affilati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MEDIO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Utilizzare DPI specifici (scarpe antinfortunistiche, occhiali, guanti)

7.7 Inalazione polveri

Il rischio è legato alla presenza di eventuali residui di reagenti in polvere, prevalentemente durante l'operazione di pulizia della vetreria.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Attenersi alle indicazioni specifiche del personale della Committente sulle modalità di intervento, come previsto nel contratto d'appalto. Utilizzare guanti.

7.8 Microclima

Il rischio è legato alla presenza di celle frigorifere all'interno dei vari locali, nei quali è prevista una pulizia delle stesse.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Attenersi alle indicazioni specifiche del personale della Committente sulle modalità di intervento, come previsto nel contratto d'appalto. Utilizzare abbigliamento antifreddo.

7.9 Rumore

Il rischio è legato alla presenza di rumore soprattutto durante le lavorazioni effettuate presso la "fabbrica".

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Attenersi alle indicazioni specifiche del personale della Committente sulle modalità di intervento, come previsto nel contratto d'appalto. Utilizzare i DPI idonei.

7.10 Rischio chimico

Il rischio è legato alla presenza di eventuali residui di sostanze chimiche, prevalentemente durante l'operazione di pulizia della vetreria.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Attenersi alle indicazioni specifiche del personale della Committente sulle modalità di intervento, come previsto nel contratto d'appalto. Utilizzare guanti.

7.11 Rischio biologico

Il rischio è legato alla presenza di eventuali residui di patogeni, durante l'operazione di pulizia della vetreria.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Attenersi alle indicazioni specifiche del personale della Committente sulle modalità di intervento, come previsto nel contratto d'appalto. Utilizzare guanti.

7.12 Radiazioni

Nei laboratori possono essere presenti macchinari che prevedono l'utilizzo di radiazioni, ma risulteranno adeguatamente protetti e quindi senza alcuna interferenza con il personale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Non intervenire su tali macchinari in funzione.

8.0 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *"Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto"*.

- Tali costi sono relativi alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di ridurre il maggior rischio dovuto dalle lavorazioni interferenti.

Il costo stimato per tali misure è pari a euro **150,00 per addetto** non soggetti a ribasso, per un totale annuo (stimato) di **euro 2.250,00**.

9.0 CONCLUSIONI

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, 5 D. Lgs. 81/08

FIGURE	NOMINATIVO	FIRMA
Datore di lavoro Committente	Dott. Andrea Zanlari Presidente	
RSPP del Committente	Dott. Gabriele Gala	
Datore di lavoro Affidatario /appaltante		
RSPP dell'appaltante		